

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2135 DEL 16/11/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI CON LA COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI ONLUS DI BASSANO DEL GRAPPA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI ANFFAS CASA RUBBI DI BASSANO DEL GRAPPA. PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore f.f. UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Eddi Frezza.

Il Direttore f.f. UOC Direzione Amministrativa Territoriale riferisce quanto segue.

Premesso che questa Azienda ha la necessità di rendere liberi i locali della sede Centro Prospero Alpino di Via Panica a Marostica per l'esecuzione dei lavori di manutenzione nell'ambito del PINQuA e del PNRR;

Dato atto che il gruppo di lavoro nominato dal Direttore dei Servizi Socio Sanitari ha effettuato un'analisi economica per valutare la migliore soluzione al trasferimento delle unità di offerta presenti presso il Centro Prospero Alpino;

Dato atto che al piano terra della palazzina "B" è presente il centro diurno per persone disabili Il Raggio Verde, il cui contratto di gestione con la ditta Medihospes Cooperativa Sociale Onlus (Capogruppo/Mandataria), Gara n. 175BAS/2018, è in scadenza il 31/12/2022;

Considerato che c'è la necessità di trasferire gli utenti attualmente accolti presso il centro diurno in analoga unità di offerta presente sul territorio;

Visto che il Piano di Zona Straordinario 2021, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 24/02/2021, prevede tra le Unità di Offerta per disabili l'attivazione di un nuovo Centro Diurno, sito in via Carpellina n. 225/227 di Bassano del Grappa, per la capacità ricettiva di 30 posti;

Preso atto che con nota del 25/10/2022, ns. prot. n. 94972 del 28/10/2022, la Cooperativa Sociale Anffas Servizi Onlus di Bassano del Grappa comunica:

- di avere completato la realizzazione del servizio semiresidenziale Centro Diurno Anffas Casa Rubbi per persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo;
- il possesso dell'autorizzazione all'esercizio giusto Decreto dirigenziale di Azienda Zero n. 74 del 24/02/2022 per un totale di 30 posti, e aver completato la procedura di accreditamento a seguito della visita di verifica con esito positivo avvenuta in data 04/08/2022, in atti, per un totale di 30 posti;

Dato atto che il Direttore dei Servizi Socio Sanitari ha proposto, in vista della prossima scadenza del contratto in essere con la ditta Medihospes Cooperativa Sociale Onlus, che le 18 persone con disabilità che stanno frequentando il centro diurno Il Raggio Verde siano trasferite presso il nuovo centro diurno Anffas Casa Rubbi di Bassano del Grappa a decorrere dal 01/01/2023;

Verificato che il costo medio annuo sostenuto finora dall'Azienda per il Centro diurno Raggio Verde, comprensivo del costo dell'appalto del servizio di assistenza e dei costi di gestione (trasporto utenti, pasti, utenze, pulizie, manutenzioni immobile) è sostanzialmente in linea con la previsione di spesa, calcolata ai sensi della DGRV 912/2022, per l'accordo contrattuale con il nuovo gestore;

Preso atto che:

- l'articolo 17, comma 3 della L.R. del 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provveda alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. del 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale "mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli";
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti dell'accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- la DGRV n. 912 del 26/07/2022 ha stabilito a decorrere dal 01/01/2022 il valore della retta

giornaliera e delle quote sanitarie dell'unità di offerta Centro diurno per disabili, lasciando invariate le quote di rilievo sociale a carico dei Comuni:

Centri Diurni DGRV 912/2022	Retta Totale 100%	Quota di rilievo sanitario competenza Regione 70%	Quota di rilievo sociale competenza Comuni 30%
Basso (3° livello)	€ 66,10	€ 46,27	€ 19,82
Medio (2° livello)	€ 90,47	€ 63,33	€ 27,14
Alto (1° livello)	€ 131,10	€ 91,77	€ 39,32

Evidenziato che:

- la DGRV 912/2022 non fornisce indicazioni circa il valore della quota di rilievo sanitario in particolari condizioni, quali: la frequenza a tempo pieno e a tempo parziale, le assenze temporanee, la frequenza contemporanea al centro diurno e a struttura residenziale per questa tipologia di unità di offerta;
- gli accordi aziendali tutt'ora in atto fanno riferimento per gli aspetti economici, organizzativi, e gestionali alla DGRV n. 740 del 14/05/2015 in oggetto "Nuova programmazione e modalità di determinazione delle rette tipo per i centri diurni per persone con disabilità (DGR 6/CR del 10.2.2015)";

Ritenuto di mantenere, fino a ulteriori precisazioni della Regione, quanto stabilito con la citata DGRV n. 740 del 14/05/2015 per gli aspetti non regolamentati dalla DGRV n. 912/2022, stabilendo di integrare il testo dell'accordo con l'articolo 4 Bis Applicazione della DGRV 912/2022, come segue:

"Le rette sono quelle stabilite dalla DGRV n. 912/2022. L'incremento interviene esclusivamente sulla quota di rilievo sanitario. La quota sociale a carico del Comune definita dalla DGRV n. 740/2015 rimane invariata fino a nuova determinazione della Regione.

Per quanto riguarda il valore della quota di rilievo sanitario dei centri diurni in particolari condizioni (frequenza a tempo pieno e a tempo parziale, assenze temporanee, frequenza contemporanea al centro diurno e a struttura residenziale), in assenza di ulteriori indicazioni regionali, si ritiene di confermare i valori percentuali stabiliti con la citata DGRV n. 740 del 14.5.2015."

Qualora, in accordo con l'UOS Disabilità non venga effettuato il trasporto dell'utente per l'accesso all'unità di offerta, la retta giornaliera applicata sarà decurtata del valore percentuale indicato dalla DGRV 740/2015 pari a 13,41%."

Ritenuto, altresì, di confermare l'articolo 9 bis relativamente agli aspetti organizzativi del servizio, già definiti per tutti gli accordi vigenti per questa tipologia di unità di offerta, e di inserire ulteriori precisazioni a tutela degli utenti per il primo periodo di frequenza nel nuovo centro:

"Gli utenti inseriti nell'Unità di offerta manterranno attiva l'impegnativa di semi residenzialità disabili già assegnata in base al punteggio di gravità esitato da scheda SVaMDi.

Il Soggetto accreditato, per almeno i primi 6 mesi di frequenza, si impegna a mantenere l'unità del gruppo di utenti inseriti. Successivamente saranno possibili anche trasferimenti presso altra sede operativa accreditata del Soggetto gestore, in relazione al domicilio e alle caratteristiche di gravità. Tali variazioni dovranno sempre essere concordate in sede di UVMD, previo accordo con le famiglie e l'UOS Disabilità e registrate nel sistema regionale dedicato Atl@nte web.

Il trasporto per l'accesso all'Unità di offerta sarà garantito dall'Azienda ULSS al massimo fino al 28/02/2023. Per questo periodo verrà applicata la decurtazione della retta di ciascun utente come disciplinato all' art. 4 bis.

A decorrere dal 1° di marzo 2023 il trasporto sarà garantito dal Soggetto accreditato."

Per quanto sopra il Responsabile propone:

- di approvare le integrazioni allo schema di accordo contrattuale relative agli artt.: 4 bis “Applicazione della DGRV n. 912/2022”, e 9 bis “Aspetti organizzativi”, descritte in premessa;
- di sottoscrivere lo schema di Accordo contrattuale con la Cooperativa Sociale Anffas Servizi Onlus di Bassano del Grappa gestore del nuovo centro diurno Anffas Casa Rubbi redatto ai sensi della DGRV n. 1438/2017, in allegato, per il periodo 01/01/2023 – 30/06/2025;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le integrazioni allo schema di accordo contrattuale relative agli artt. 4 bis “Applicazione della DGRV n. 912/2022” e 9 bis “Aspetti organizzativi”, descritte in premessa;
3. di sottoscrivere lo schema di Accordo contrattuale con la Cooperativa Sociale Anffas Servizi Onlus di Bassano del Grappa gestore del nuovo centro diurno Anffas Casa Rubbi redatto ai sensi della DGRV n. 1438/2017, in allegato, per il periodo 01/01/2023 – 30/06/2025;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.307.907,22 (IVA compresa se dovuta) troverà riferimento nei conti e relativi programmi di spesa per ciascun anno di competenza come segue:

Anno	Conto	Prog. di spesa	Importo €	Area
2023	BA1180C00	14	362.096,55	Sanitaria
2023	BA1180C00	721	155.142,02	Sociale
2024	BA1180C00	14	362.096,55	Sanitaria
2024	BA1180C00	721	155.142,02	Sociale
2025	BA1180C00	14	191.416,68	Sanitaria
2025	BA1180C00	721	82.013,40	Sociale

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
E L'ENTE GESTORE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SOCIO
SANITARIA AREA DISABILITA' DEL CENTRO DIURNO ANFFAS
CASA RUBBI DI BASSANO DEL GRAPPA**

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti, n. 40, p.iva/c.f. 00913430245, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott. Carlo Bramezza domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Coop. Sociale Anffas Servizi Bassano (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale in Bassano del Grappa via Porto di Brenta, 7 C.F. e P.IVA 02880550245 nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Mariano Maroso il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione

Premesso che:

– la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;

- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula

degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “*mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare le modalità delle verifiche e dei controlli*”;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle

risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- il Soggetto accreditato è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) Centro Diurno per persone con disabilità per la capacità ricettiva di n. 30 posti, sito a Bassano del Grappa in via Carpellina n. 225/227, in virtù del provvedimento giusto Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 74 del 24/02/2022 e con accreditamento istituzionale in corso (visita di verifica con esito positivo, come da verbale in data 04/08/2022), per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla

programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto

accreditato;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 4 Bis Applicazione della DGRV n. 912/2022

Le rette sono quelle stabilite dalla DGRV n. 912/2022. L'incremento interviene esclusivamente sulla quota di rilievo sanitario. La quota sociale a carico del Comune definita dalla DGRV n. 740/2015 rimane invariata fino a nuova determinazione della Regione.

Per quanto riguarda il valore della quota di rilievo sanitario in particolari condizioni (frequenza a tempo pieno e a tempo parziale, assenze temporanee, frequenza contemporanea al centro diurno e a struttura residenziale), in assenza di ulteriori indicazioni regionali, si ritiene di confermare i valori percentuali stabiliti con la citata DGRV n. 740 del 14/05/2015.

Qualora, in accordo con l'UOS Disabilità non venga effettuato il trasporto dell'utente per l'accesso all'unità di offerta, la retta giornaliera applicata sarà decurtata del valore percentuale indicato dalla DGRV 740/2015 pari a 13,41%.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi ed accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/01/2023 al 30/06/2025 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica. Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei

seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 9 bis - Aspetti organizzativi

Gli utenti inseriti nell'Unità di offerta manterranno attiva l'impegnativa di semi residenzialità disabili già assegnata in base al punteggio di gravità esitato da scheda SVaMDi.

Il Soggetto accreditato, per almeno i primi 6 mesi di frequenza, si impegna a mantenere l'unità del gruppo di utenti inseriti. Successivamente saranno possibili anche trasferimenti presso altra sede operativa accreditata del Soggetto gestore, in relazione al domicilio e alle caratteristiche di gravità. Tali variazioni dovranno sempre essere concordate in sede di UVMD, previo accordo con le famiglie e l'UOS Disabilità e registrate nel sistema regionale dedicato Atl@nte web.

Il trasporto per l'accesso all'Unità di offerta sarà garantito dall'Azienda ULSS al massimo fino al 28/02/2023. Per questo periodo verrà applicata la decurtazione della retta di ciascun utente come disciplinato all' art. 4 bis.

A decorrere dal 1° di marzo 2023 il trasporto sarà garantito dal Soggetto accreditato. La Struttura si impegna a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

Il personale dell'Azienda ULSS/Ente Locale, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita un'adeguata apertura, secondo quanto previsto

dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Eventuali disposizioni normative, emanate dalla Regione Veneto, in contrasto con il presente articolo si intendono immediatamente applicabili senza possibilità di rivalsa da parte dell'ente accreditato.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro competente.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

Dott. Carlo Bramezza

Per la Coop. Soc. Anffas Bassano

Il Legale Rappresentante

Sig. Mariano Maroso

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

Dott. Carlo Bramezza

Per la Coop. Soc. Anffas Bassano

Il Legale Rappresentante

Sig. Mariano Maroso